



Rivista N°:1/2022
DATA PUBBLICAZIONE: 11/01/2022

AUTORE: Anna Mastromarino*

STATO E MEMORIA. RIFLESSIONI A MARGINE DELLA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA

Sommario: 1. Stato, imprenditore di memoria - 2. Il "lavoro" memoriale - 3. Quando, cosa, come. - 4. Conclusioni inconcludenti

1. Stato, imprenditore di memoria

Bisognerà partire dall'ovvio. Il Giorno della Memoria è un momento commemorativo istituito con legge dello Stato nel 2000¹, il che significa che è l'evento stesso a tessere una trama di relazioni tra lo Stato e questa ricorrenza, invitandoci a riflettere sulle connessioni tra il diritto pubblico e l'attività memoriale².

Negli ultimi anni abbiamo assistito all'esorbitante crescita dei cosiddetti *Memory Studies*, ossia all'incremento dello spazio occupato da una riflessione che superando la prospettiva della memoria come mera attività mnemonica degli individui, accoglie l'invito a riflettere sulla memoria nella sua dimensione collettiva³. Non si tratta solo di uno sviluppo quantitativo, ma anche qualitativo essendo aumentata l'intensità dell'impatto interdisciplinare di questi

* Associata di Diritto pubblico comparato presso l'Università di Torino.

¹ Come noto il Giorno della Memoria "in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" è stato istituito dal Parlamento italiano con legge n. 211 del 20 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2000.

² Per una più compiuta riflessione sul tema, in chiave comparata si rimanda ad A. MASTROMARINO, *Stato e Memoria. Studio di diritto comparato*, Milano, FrancoAngeli, 2018.

³ Si deve a Maurice Halbwachs la prima più compiuta riflessione attorno alla dimensione collettiva della memoria: alla sua elaborazione sistematica e alla concettualizzazione della categoria di *mémoire collective* dedicò la sua vita di studioso³, concependo tre volumi, che ancora oggi rappresentano la sua eredità scientifica: *Les cadres sociaux de la mémoire* (1925), *La topographie légendaire des évangiles en terre sainte. Etude de mémoire collective* (1941), *La mémoire collective* (1950).

studi, il cui ambito pare essere definito più che da un oggetto specifico, da un metodo di indagine per affrontare, smantellare, ricostruire il presente alla luce del passato.

Se è vero che il diritto ha partecipato a questo dialogo tra discipline, bisogna però sottolineare che il suo contributo è stato tardivo e per molto tempo limitato ad alcuni specifici ambiti come la filosofia del diritto, il diritto penale (in particolare per quel che concerne la riflessione sul negazionismo) e il diritto privato comparato, che si è concentrato in particolare sulle questioni della *Restorative Justice*. Meno frequente l'analisi sul piano del diritto pubblico, circoscritta agli studi della *Transitional Justice*, senza che si indagasse oltre sul binomio istituzioni-memoria.

Non di meno, i tempi sembrano essere maturi per approfondire il tema della memoria nell'ottica del diritto pubblico, partendo dalla convinzione, sottesa al ragionamento di chi scrive, che la partecipazione dello Stato⁴ all'arena memoriale collettiva sia un presupposto ineludibile, che lascia spazio a interrogativi sul *quomodo*, ma non sull'*an*, dal momento che i pubblici poteri non potrebbero, neanche volendo, sottrarsi a quell'arena.

E' fuori discussione, infatti, l'esistenza di una funzione di integrazione politica affidata allo Stato, che presuppone un'azione di pacificazione del corpo sociale di fronte a profonde divisioni (anche di matrice storica) che si fonda sulla progressiva opera di costruzione di un'identità sociale, consolidando l'unità, al di là delle diversità, e la condivisione nel pluralismo⁵. Così come è indubbio che in questa prospettiva, la memoria finisce con il giocare un ruolo rilevante, dal momento che è anche a partire da eventi di un passato più o meno prossimo che le comunità fondano la loro unità e la coscienza delle loro peculiarità⁶. Se a ciò aggiungiamo che il legame tra potere e memoria rappresenta un *topos* consolidato, poiché

⁴ Dovrà essere chiarito sin da ora che con il termine Stato ci si riferisce qui all'accezione dello Stato-ordinamento che non si esaurisce nello Stato-soggetto e non coincide con l'apparato centrale dei poteri, ma si fonda anche su una serie di altre e ben distinte persone giuridiche, tra cui gli enti territoriali.

⁵ L'espletamento di questa funzione tende a farsi difficile in corrispondenza delle nostre sempre più complesse società. Se, infatti, possiamo dire con Jan Assmann che l'«identità ... è un *plurale tantum*, presuppone altre identità. Senza molteplicità non si dà l'unità, senza alterità non si dà la specificità» (J. ASSMANN, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche*, (1992), trad. it., Torino, Einaudi, 1997, 104), d'altra parte, bisognerà riconoscere che in questo contesto super-differenziato i problemi di (ri)composizione attraverso il patrimonio simbolico culturale del gruppo non si limitano a essere solo più di natura comunicativa, emergendo al contempo un'esigenza di stabilizzazione delle formazioni e dei gruppi politici, altamente instabili, in seno al corpo sociale, nonché di integrazione di universi socioculturali fra loro eterogenei anche dal punto di vista valoriale.

La costruzione dell'identità, a queste condizioni, cessa di essere un processo quasi naturale, fondato sull'emersione spontanea di un modello di vita, credenze e valori dominanti, per trasformarsi in una attività di costruzione di una cultura intensificata in senso integrativo, ossia in grado di edificare una macro-identità in grado di imporsi alle formazioni spontanee della socializzazione umana, ponendole in equilibrio e fornendo loro un orizzonte di senso ampio, capace di legarle e vincolarle (ancora p. 116)

⁶ Non è qui necessario argomentare le basi di un legame ormai dato per assodato. La memoria costituisce effettivamente una formidabile "forza di identità" (P. JOUTARD, *Le musée du désert. La minorité réformée*, in P. Nora (dir.), *Les lieux de mémoire*, T. III, *les France, 1: Conflits et partages*, Paris, Gallimard, 1992, 546) al punto che non può esserci «ricerca identitaria senza memoria e, inversamente, la ricerca memoriale è sempre accompagnata da un sentimento d'identità almeno individuale». Così J. CANDAU, *La memoria e l'identità*, (1998), trad. it., Ipermedium, Napoli, 2002, 21). In questo senso la riflessione sul passato diviene una tappa fondamentale nella costruzione del presente e nel processo di autodefinizione del gruppo.

tutt'altro che nuovo, nei processi di legittimazione dell'ordine costituito⁷, non ci resta che riconoscere lo Stato come soggetto protagonista dei processi memoriali collettivi, in forza delle sue funzioni, delle sue potestà coercitive, del suo ruolo privilegiato di collettore e custode di informazioni che concernono i singoli ma anche la vita di comunità.

Non è azzardato, dunque, parlare dei pubblici poteri come di agenti memoriali, addirittura come imprenditori di memoria, se si vuole usare un gergo che sottolinea la natura proattiva di certi loro interventi nel campo della memoria istituzionalizzata, includendo in questa accezione tutte quelle azioni di costruzione memoriale che possono essere fatte risalire a un enunciatore della sfera pubblica e sono coincidenti con una versione del passato che, seppure non univoca, rappresenta quella accreditata nelle forme ufficiali⁸. Si è parlato in proposito di un «*instrument of fashioning the past into meaningful fragments that are used to establish the core essence of any society*»⁹.

Con le pratiche memoriali i pubblici poteri, pertanto, non si limitano affatto a ricordare un evento del passato. Lo assumono a livello collettivo, reinterpreandolo nell'ottica di garantire integrazione e pacificazione nel presente; lo arricchiscono di simboli aspirando al consolidamento di riti che possano contribuire alla sua resistenza nel tempo; propongono la sua socializzazione al fine di contribuire a plasmare l'identità del corpo sociale nell'ottica di un contesto valoriale politicamente predefinito dalle istituzioni stesse. Ne consegue che tanto colui che è stato testimone dell'evento consumato nel passato, come colui che lo conosce solo avendo appreso *a posteriori* nozioni in proposito, finiscono con l'essere destinatari di un medesimo messaggio istituzionale e con l'essere chiamati a condividere un medesimo patrimonio di simboli e valori, a prescindere dall'esperienza diretta, dai ricordi personali, dal portato emotivo individuale che il riferimento all'evento stesso suscita.

Si tratta di un'operazione delicata, insidiosa, lastricata di pericoli: è chiaro, infatti, che se la nostra riflessione prende le mosse dall'idea che l'ordinamento "fa" memoria per meglio svolgere la sua funzione di integrazione politica del corpo sociale, allora la sua attività memoriale non potrà che essere svolta, seppure in posizione egemonica, nella consapevolezza

⁷ È noto, infatti, che il potere ha bisogno, innanzitutto, di fondare, in chiave retrospettiva, la propria origine: più la sua provenienza è datata, più il potere si consolida, non potendo essere confutato dalle fonti, sino quasi a divenire un dato naturale. Allo stesso modo, mentre si legittima retrospettivamente, il potere necessita di immortalarsi prospettivamente. Avere potere consente di agire sul passato per assicurarsi un futuro, per essere ricordato attraverso monumenti, edifici, statue, archivi, per entrare nella storia. Non si tratta di scadere necessariamente nell'alterazione orwelliana della realtà⁷: il desiderio di perennità, senza con ciò degenerare nel patologico, è prima di tutto un'aspirazione fisiologica del potere, che per mantenersi nel tempo punta a un'equa alleanza con la memoria e con l'oblio, che gioca nell'attività memoriale un ruolo pari a quello del ricordo. D'obbligo il rinvio a J. ASSMANN, *La memoria culturale*, cit., 44. Si vedano anche le riflessioni di E.W. SAID, *Invention, Memory and Place*, in *Critical Enquiry*, Vol. 26, n. 2, 2000, 175-192.

⁸ La formula memoria istituzionalizzata è qui usata in senso non totalmente coincidente con altre formulazioni semantiche affini, quali memoria collettiva, memoria pubblica o memoria politica. Si veda A. MASTROMARINO, *Stato e memoria*, cit., 15 ss.

⁹ H. NYSSÖNEN, J. METSÄLÄ, *Highlights of national history? Constitutional memory and the preambles of post-communist constitutions*, in *European Politics and Society*, 21:3, 2020, 325.

dell'esistenza presupposta e inevitabile di memorie divise, ossia di un irrisolvibile conflitto sotteso ai processi memoriali (così come a ogni processo sociale)¹⁰.

La legittimità dell'azione pubblica dovrà, pertanto, essere considerata caso per caso, tenuto conto di alcune variabili, non necessariamente di natura giuridica, e della sua capacità di gestire il conflitto, senza pretendere di neutralizzarlo *a priori*, bensì abbandonando la logica solipsistica che ha caratterizzato la memoria pubblica sino alla seconda metà del Novecento¹¹.

La coerenza di un impianto memoriale ai principi del costituzionalismo democratico non può prescindere, infatti, da un contesto di dialogo fra le diverse parti, anche divise, del corpo sociale¹²: il che non significa – in particolare all'indomani di gravi traumi – neutralizzazione del conflitto (fisiologico alle dinamiche democratiche), quanto piuttosto volontà di pacificazione nel rispetto e riconoscimento delle diverse posizioni; volontà di ricostruzione dell'accaduto; disposizione al riconoscimento delle colpe, anche quando imputabili allo Stato, nonché alla sanzione e alla riparazione; volontà di riconciliazione e integrazione sociale attraverso la costruzione di una nuova identità.

Fuori da questo contesto il rischio che la memoria in ambito pubblico sia vissuta come un atto d'imposizione dall'alto, piuttosto che come un percorso di unificazione condiviso, si fa alto e intollerabile il cortocircuito che è generato dalla (ineludibile) presenza dello Stato nell'arena memoriale.

2. Il “lavoro” memoriale

Il ricordo conserva inevitabilmente una traccia di spontaneità, potendo restare dolorosamente sommerso o emergere, a prescindere dalla nostra volontà e improvvisamente, tra i colori e i sapori di una *petit madeleine* immersa nel te. Nella memoria, in particolare in quella collettiva, al contrario, se mai vi è un momento di spontanea convergenza, esso è destinato ad essere presto superato, in favore di una più compiuta struttura attraverso la quale la commemorazione può avere luogo.

La memoria collettiva, infatti, presuppone sempre un “lavoro”, nel senso freudiano del termine. Si fonda cioè su un processo di rielaborazione, attraverso il quale trapela l'urgenza del recupero del passato, la necessità del suo essere tramandato e riproposto, ma mai come mera “ripresentificazione”. La memoria istituzionalizzata, in particolare, infatti, non si dovrebbe mai limitare a rievocare un evento del passato; al contrario lo assume reinterpretandolo alla

¹⁰ ...nonché nella consapevolezza dell'esistenza di una fisiologica asimmetria tra memorie, frutto delle diverse relazioni di forza tra gruppi attivi nell'arena memoriale, ma anche della pressione esercitata dall'“industria della memoria” che ha accesso, condizione e crea strutture memoriali che agiscono sui sentimenti e l'emotività. Si rinvia a T. NGYEN VIET, *Niente muore mai. Il Vietnam e la memoria della guerra*, Vicenza, Neri Pozza, 2018, in particolare 121 ss.

¹¹ Cfr. P. VIOLI, *Paesaggi della memoria. Il trauma, lo spazio, la storia*, Milano, Bompiani, 2014, 30: «la memoria è sempre, per sua natura, un luogo di conflitti e differenze. Le memorie, specie quelle relative a traumi collettivi, hanno sempre un carattere conflittuale, sono memorie in competizione fra loro: ogni memoria implica una contro memoria così come ogni narrazione include in sé la sua contro narrazione».

¹² E' utile il richiamo alle riflessioni di Aleida Assmann sulla necessità che i percorsi memoriali si svolgano oggi in un contesto dialogico: si veda *Dialogic Memory*, in Paul Mendes-Flohr (ed.), *Dialogue as a Trans-disciplinary Concept. Martin Buber's Philosophy of Dialogue and its Contemporary Reception*, Berlin-Munich-Boston, De Gruyter, 199-214, 2015.

luce del presente, in funzione del presente; lo arricchisce di simboli e aspira al consolidamento di riti che possano contribuire alla sua resistenza nel tempo; propone la sua socializzazione al fine di contribuire a plasmare l'identità del corpo sociale nell'ottica di un contesto valoriale politicamente predefinito dalle istituzioni stesse¹³.

La memoria si concreta così in un atto di appropriazione attraverso il quale vogliamo dare conferma a un impianto di valori che riconosciamo in quell'atto, in quel luogo, in quel personaggio del passato e che riteniamo ancora valido, ancora vivo, ancora nostro. In questo senso la memoria è sempre un atto di responsabilità perché presuppone l'aver preso una posizione. Un atto intrinsecamente politico e come tale da leggere e interpretare in conformità con il contesto costituzionale in cui si concreta.

In questo suo farsi "punto di vista", su ieri, in funzione dell'oggi, la memoria non coincide neppure con la storia. Si concede amnesie (non menzogne...) che la storiografia non può permettersi nel suo percorso, durante il quale, per dirla alla Popper, solo le fonti hanno diritto di veto. In maniera del tutto peculiare, invece, è nel mettere da parte questo a favore di quello che la memoria sceglie quali valori intende ribadire, seleziona gli oggetti esemplari (luoghi, date, nomi, eventi...) che meglio possono rappresentare quei valori e infine predispone gli strumenti attraverso i quali consolidare quello sguardo del presente sul passato.

La memoria presuppone sempre un atto di selezione, di modo che possiamo affermare che, nello spazio pubblico, non può esserci memoria senza oblio¹⁴. È la stessa riflessione interdisciplinare sul concetto di memoria che ci invita a rivedere, se non ad abbandonare del tutto, l'opposizione fra memoria e oblio¹⁵ favorendo una visione integrata capace di mettere in relazione il ricordo con la dimenticanza e di riconoscere nella memoria il risultato di un processo di interconnessione fra questi due elementi¹⁶.

¹³ La memoria istituzionalizzata seppure etero-indotta dai pubblici poteri presuppone, infatti, la messa in atto di rituali collettivi di partecipazione, che garantiscono la resistenza della memoria al passare del tempo. Se dunque i miti esprimono l'ordine di una società, i riti sono finalizzati a produrlo e riprodurlo incessantemente (Cfr. G. BALANDIER, *Le désordre. Eloge du mouvement*, Paris, Ed. Fayard, 1988) dal momento che nel rito la ripetizione diviene «stimolo, uno slancio di fiducia in sé stessi e nel mondo» (: le parole sono di E. LOEWENTHAL, *Contro il Giorno della Memoria*, Add Editore, Torino, 2014, 53). È attraverso la loro ripetizione, infatti, che si tiene in moto il sistema identitario di un gruppo. Ed è in funzione di quest'atto di resistenza che il rito si concreta nella maggior parte dei casi in cerimonie che presuppongono la riunione, la partecipazione dei consociati, lo svolgimento della festa, preceduta dalla sua stigmatizzazione in un calendario, definito *a priori*, condiviso non perché si è contribuito a scriverlo ma in quanto frutto di una decisione statutale finalizzata a scandire i tempi della vita collettiva (ed inevitabilmente in ultima istanza anche di quella individuale).

¹⁴ La storia di Funes el Memorioso, nata dalla penna di Borges, si fa monito non solo per ogni singolo individuo. Essa diviene paradigmatica anche in riferimento ai processi di costruzione della memoria istituzionalizzata e invita a distinguere la memoria "accatantante" delle macchine dalla memoria "intelligente" di cui solo l'uomo è capace in quanto essere in grado di generalizzare, trarre il senso dalle cose, per poi distinguere il senso dal dettaglio e infine liberarsi del superfluo: «l'oblio può essere così strettamente mescolato alla memoria, da poter essere ritenuto come una delle sue condizioni». Così, P. RICOEUR, *La memoria, la storia, l'oblio*, (2000), trad.it., Milano, Cortina, 2003, 607.

¹⁵ ...opposizione invero favorita da quell'imperativo memoriale che le nostre società contemporanee paiono aver tradotto (e ridotto) in un categorico dovere di serbare memoria e che sembra interpretare l'oblio come un «attentato, una debolezza, una lacuna». Se la memoria è concepita come «lotta contro l'oblio», l'impegno istituzionale nella pratica memoriale rischia di ridursi a una mera «esortazione a non dimenticare»: ancora P. RICOEUR, *La memoria, la storia, l'oblio*, cit., 590.

¹⁶ Cfr. E. CASTELLI GATTINARA, *Il non luogo della memoria e dell'oblio*, in *Aperture*, n. 10, 2011, 149 ss.

Naturalmente per non coincidere con un fallimento, un atto di repressione o di manipolazione, il dimenticare deve avvenire nel rispetto di alcune condizioni: in quanto elemento costitutivo dei processi memoriali il dimenticare, in effetti, soggiace alle medesime condizioni di validità del commemorare (*infra*)¹⁷.

Per ora valga ricordare che proprio nei processi di costruzione identitaria è fondamentale dimenticare, in particolare al fine di creare percorsi di unità, al di là delle divisioni; ma è altrettanto importante che l'oblio sia contestualizzato in una prospettiva memoriale, in cui non si sfugge dal passato, dai conflitti, dai traumi collettivi vissuti, ma si prova a elaborarli, appunto, attraverso un lavoro interpretativo che li rende intellegibili attraverso le lenti dei valori del costituzionalismo democratico e trasforma gli eventi del passato in moniti per il futuro¹⁸.

In quest'ottica, dunque, non tutto può essere affidato alla memoria, non tutto deve essere commemorato. Se è vero, infatti, che l'attività di memoria istituzionalizzata si fonda su azioni dettate dalla discrezionalità politica, è altrettanto vero che la discrezionalità politica trova nell'arbitrio e nell'abuso il suo limite invalicabile.

In quanto potere che si esplica nel contesto del costituzionalismo democratico, infatti, quella memoriale è un'attività che è sottoposta alle medesime limitazioni di qualsivoglia attività pubblica e il suo abuso deve essere sanzionato: deve essere cioè sanzionata quell'attività delle istituzioni che ricorrono alla memoria non in funzione integrativa, ma con il fine di legittimare e consolidare il loro potere al di fuori delle dinamiche del confronto democratico, di fatto abusando della propria "posizione dominante" nell'arena memoriale.

Laddove naturalmente esiste omogeneità nel corpo sociale, spontaneamente si costruiscono affinità identitarie. Ma il processo di integrazione politica è chiamato a misurarsi con ben altre condizioni: quelle della differenziazione e del conflitto che è, invero, lo stato naturale dell'esistenza dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda e, pertanto, il contesto in cui si muovono i poteri pubblici. Un "sano (*rectius*: legittimo) percorso di costruzione della memoria collettiva in funzione identitaria deve, dunque, andare in cerca di intersezioni, a partire dalle quali avviare percorsi di convergenza; si snoda attraverso i processi comunicativi della narrazione che, senza rinunciare al vincolo con la realtà (*logos*), conduce a costruire la trama di un racconto (*ludus*), nel quale il passato e il presente si intrecciano in funzione del futuro, attraverso la selezione di valori che si reificano in eventi o personaggi del passato che per questo si fanno esemplari e divengono memorabili (*mythos*)¹⁹, favorendo la formazione di un consenso.

È chiaro che per la costruzione compartecipata di una identità memoriale a partire da contesti divisi, è necessario, pertanto, che i processi memoriali rispettino alcuni presupposti di

¹⁷ Si veda il saggio di P. CONNERTON, *Seven types of forgetting*, in *Memory Studies*, Vol. 1(1), 2008, 59-71.

¹⁸ In questo senso si richiama l'utile *distinguo* proposto da Aleida Assmann tra *modernist frame* e *memory frame*. Mentre il primo presuppone un contesto in cui, soprattutto in corrispondenza di gravi traumi collettivi e divisioni ancestrali, si reagisce al passato impedendo che contaminino il presente, anche a costo del silenzio, nella convinzione di una costante evoluzione in meglio, la seconda, costruendosi attorno alla formula *never again*, è andata forgiandosi attorno alla convinzione che solo la conoscenza del passato, la sua presa in carico, non come colpa, ma come esperienza pedagogica, può evitare di ricadere in un processo involutivo, in cui il passato si ripete con le sue tragedie. Si rimanda a A. ASSMANN, *Dialogic Memory*, cit., 199 ss.

¹⁹ D. PAEZ et al., *Identidad, comunicación y memoria colectiva*, in A. Rosa Rivero, G. Bellelli, D. Bakhurst (Eds.), *Memoria colectiva e identidad nacional*, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2000, 354 ss.

forma e di sostanza dal momento che non ogni azione memoriale che le istituzioni possono mettere in campo, non ogni riferimento all'esistenza di un passato comune è capace di generare di per sé spazi collettivi di memoria.

Vi sono presupposti alla narrazione del passato che non possono essere elusi. Quello della plausibilità, per esempio, inesorabilmente legato a esigenze di esplicazione e persuasione nei confronti di coloro che pur non essendo stati presenti (...non essendo testimoni...) sono chiamati a credere. Non si dimentichi che dire che la memoria è frutto dell'attività creativa dell'uomo non esclude, anzi implementa, la necessità che il racconto che si intende radicare nella comunità, ancorché esemplare, possa essere accolto come verosimile e dunque assimilato. Diversamente il consenso necessario alla formazione del mito non può essere creato: ne consegue che l'atto di selezione degli oggetti memoriali esemplari, così come la definizione dell'intero percorso memoriale diventano un passaggio delicato e fondamentale per assegnare coerenza a tutto il processo²⁰ e per garantire la buona riuscita dell'azione memoriale in sé.

3. Quando, cosa, come.

Nulla può rassicurarci rispetto all'ipotesi che l'uso dei percorsi di memoria istituzionalizzata non degeneri in abuso. Come potremmo pretendere questa certezza in ambito memoriale se non possiamo ottenerla in nessuno degli spazi in cui lo Stato esplica le sue funzioni? Possiamo solo attivare la fiducia, esercitarci nell'affidamento. Soprattutto possiamo restare vigili, solerti frequentatori degli spazi pubblici, attenti osservatori capaci di farsi parte diligente nel denunciare l'eccesso di potere. Nei percorsi memoriali come in ogni altro percorso politico²¹.

Per farlo dobbiamo saper riconoscere le condizioni di validità entro i quali si snoda l'attività memoriale in ambito pubblico. Si tratta cioè di definire i presupposti sul quando, cosa e come, che permettono di riconoscere legittimità a un intervento dello Stato nell'arena memoriale.

In questo senso, un primo paletto è di natura temporale: non tanto nel senso che vi debba essere un periodo canonico prima del quale sarebbe sconsigliato "fare memoria", quanto nella convinzione che i rischi di strumentalizzazione in senso politico del passato possono solo aumentare quando non si è dato tempo alle memorie individuali e familiari di sedimentarsi, ma soprattutto alla storiografia di compiere il suo essenziale lavoro di ricerca delle fonti, ricostruzione dei fatti, confronto delle ipotesi.

²⁰ Sono pochi gli studi che hanno tentato di ricostruire empiricamente i presupposti fattuali che possono contribuire al successo delle politiche memoriali. Si rinvia qui alla bella ricostruzione di J.W. PENNEBAKER, D.M. CROW, *Memorias colectivas: la evolución y la Durabilidad de la Historia*, in A. Rosa Rivero, G. Bellelli, D. Bakhurts (eds.), *Memoria colectiva e identidad nacional*, cit., 231 ss. Secondo gli autori, fattori come il flusso di informazioni, l'età dei testimoni, la condivisione dell'accaduto e il suo impatto psicologico, a prescindere dai possibili cambiamenti strutturali che può aver generato, sono alcuni tra gli elementi che devono essere presi in considerazione per avanzare l'ipotesi che vi sia una certa ciclicità memoriale che evidenzia la tendenza a tornare sul passato trascorsi circa 20/30 anni dall'accadimento dei fatti.

²¹ Riprendendo il pensiero da Montesquieu in poi, lo dice benissimo A. Di Giovine, *Dal voto popolare alla sentenza del giudice costituzionale: un percorso istruttivo*, in corso di pubblicazione negli Scritti in onore di Mauro Volpi, quando ponendosi a suo dire nel solco di una «*méfiance continue*» (: I. FASSASSI, *Justice constitutionnelle et contre démocratie*, in *Annuaire international de Justice constitutionnelle*, 2018, 588) ricorda che si situa «al centro dell'architettura dello Stato costituzionale il canone della diffidenza nei confronti del potere politico».

Non si tratta di aspirare all'ottenimento di una "verità" storica al di fuori della quale nessuna memoria collettiva è possibile. La verità rappresenta senza ombra di dubbio un presupposto ineludibile per l'esercizio della funzione memoriale da parte dei pubblici poteri e la ricostruzione storica rappresenta un formidabile strumento cui lo Stato può e deve affidarsi per ricostruire una narrazione coerente e verosimile del proprio passato.

Non di meno, bisognerà muoversi in un orizzonte di più ampio respiro, in cui contestualizzare un'idea di verità intesa in senso bobbio, come percorso di svelamento e non come obiettivo auspicabile²². Tralasciando necessariamente le considerazioni sulla irriducibile incompatibilità che lega la democrazia alla verità intesa in senso assoluto, che qui non possono che essere date per assodate, bisogna ammettere che in ambito pubblico non sempre la mera conoscenza dell'accaduto è sufficiente a curare le ferite, superare i traumi, colmare le distanze. Nell'arena memoriale "conoscere" la storia a volte non è sufficiente.

Da un lato, infatti, vi è la "conoscenza" cui concorre l'attività storiografica (ma non solo²³), dall'altro il "riconoscimento"; e i due concetti non necessariamente coincidono, dal momento che con il filosofo Thomas Nagel potremmo dire che il riconoscimento è quella forma di conoscenza che trova ufficialmente spazio nel dibattito pubblico²⁴.

La conoscenza rimanda a un sapere che può anche non essere condiviso, mentre il riconoscimento presuppone l'ammettere che qualcosa è accaduto, l'accettare di parlarne e, dunque, socializzarlo, farlo proprio.

La verità inerisce tanto al momento della conoscenza che a quello del riconoscimento, ma possiamo dire che solo in relazione a quest'ultimo assume una valenza collettiva e coinvolge definitivamente i poteri pubblici mettendoli in mora davanti alla società.

È un tempo di emersione di verità, dunque, quello che deve essere atteso prima di fare memoria pubblica: un tempo denso di lavoro, storiografico prima di tutto, ma non solo. Un lavoro che non è destinato a esaurirsi. La verità cui può ambire lo Stato, infatti, non sarà mai una *verità a ogni costo*, dovendo questo operare un bilanciamento fra il bene da ottenere e preservare, ossia la pacificazione della società, l'integrazione e il consolidamento di una identità collettiva, e il sacrificio che il raggiungimento di tale obiettivo in termini assoluti imporrebbe. Non di meno, non possiamo rinunciare a una *verità oggettiva*, l'unica che può fornire una versione del passato capace di fomentare integrazione. Per innescare virtuosi processi di pacificazione, infatti, la verità non deve essere unilaterale, ma deve coinvolgere ed essere indirizzata a tutti, vittime e carnefici. In questo senso si manifesta la differenza ontologica tra verità e memoria, rispetto alla quale la prima non è che uno strumento presupposto e non uno spazio coincidente.

²² Per il riferimento alla posizione di Bobbio si veda A. DI GIOVINE, *Laicità e immanentismo nel pensiero di Norberto Bobbio*, in *Democrazia e Diritto*, n. 4, 2015, 54 ss. e prima R. TREVES, *Libertà politica e verità*, Milano, Edizioni di Comunità, 1962, 57 ss. Ancora sui rapporti fra politica e verità, A. PIGLIARU, *Politica e verità*, in *Ichnusa. Rivista bimestrale di letteratura, arte, tecnica, economia e attualità*, n. 33, 1959, 3 ss.

²³ Si pensi al ruolo giocato dall'attività processuale, dalle commissioni di verità e giustizia, dagli archivi pubblici e privati... Sul punto sia consentito ancora il rinvio a A. MASTROMARINO, *Stato e Memoria*, cit., 21 ss.

²⁴ Cfr. *State Crimes: Punishment or Pardon?*, Documenti e Rapporti sulla Conferenza organizzata dal Programma giustizia e Società, Wye Centre, Aspen Institute, Queenstown (MD), 1989.

Il passato una volta conosciuto, va letto, capito, elaborato. E ne va fatta memoria, non perché il presente resti avvinghiato al suo ieri, ma perché a partire da quel suo ieri possa proiettarsi nel suo futuro.

Solo dopo aver conosciuto tutto quel che è possibile conoscere scelgo cosa conservare: “faccio memoria” dopo aver “detto la verità”.

È a questo punto che l'atto del dimenticare si fa processo memoriale al pari di quello commemorativo. Ed è a questo punto che è necessario definire le regole dell'oblio per legittimare la memoria.

Si è detto che la memoria istituzionale presuppone un processo di selezione. Non tutto è ricordato nello spazio pubblico, perché non tutto va ricordato. Bisognerà sottolineare che la legittimità del “cosa” commemorare (e delle forme in cui farlo: *infra*) non può prescindere in prima battuta dall'autorevolezza dell'agente e dal suo progetto politico. Non di meno, è necessario sottolineare che nel contesto del costituzionalismo democratico, ossia in un contesto in cui la limitazione del potere si pone come preconditione del governo, è la considerazione del complessivo assetto costituzionale in cui la memoria istituzionalizzata prende forma a dover indirizzare le scelte compiute dai pubblici poteri, anche in merito a ciò che deve essere ricordato o dimenticato e dunque a costituirne il parametro di validità. Ciò significa che gli obiettivi performativi che le politiche memoriali si pongono devono essere valutati non solo rispetto alla contingente azione di governo, ma, preliminarmente, in relazione all'impianto valoriale assunto dall'ordinamento in sede costituente.

Siamo soliti riconoscere il valore memoriale dei preamboli²⁵, ma raramente ci soffermiamo a riflettere sull'esistenza di una più ampia azione di *constitutional memory*²⁶ interconnessa alla memoria istituzionalizzata

Più che mere leggi memoriali²⁷, le costituzioni infatti, si fanno veri e propri “luoghi” di memoria (secondo l'intuizione smaterializzante dello spazio di Nora...), capaci di costruire legittimità politica attraverso narrazioni nazionali che definiscono uno spazio discorsivo. In esse la memoria si struttura non solo attraverso date, celebrazioni commemorative, musei e arte, ma anche nell'attività delle istituzioni dello Stato²⁸.

²⁵ Da ultimo F. LONGO, *Struttura e funzioni dei preamboli costituzionali. Studio di diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2021.

²⁶ K. MIKLÓSSY, H. NYSSÖNEN, *Defining the new polity: Constitutional memory in Hungary and Beyond*, in *Journal of Contemporary European Studies*, 26(3), 2018, 322 ss.

²⁷ In questo senso *Ibidem*.

²⁸ «In questo senso potremmo persino arrivare a parlare della costituzione come di un esempio di *contro monumento*, ossia come espressione di una memoria che nel timore di essere reificata, per poi essere esiliata dal quotidiano, vuole arrivare alla coscienza individuale, attraverso il mimetismo, a volte il minimalismo, o persino l'invisibilità, opponendosi alla natura ieratica del monumento tradizionale.

Parlare della costituzione come di un contro monumento è certo provocatorio, ma non fuori luogo tenuto conto che, come nell'intento dei teorizzatori dell'idea di contro monumento stesso, la Carta si pone come obiettivo la partecipazione del cittadino, rifugge la cristallizzazione del momento costituente in favore della sua contestualizzazione nel tempo, capace di tenere insieme la costituzione formale con l'idea di costituzione materiale. Come il contro monumento, la costituzione non consola, ma invita all'attività; non celebra, ma rivela discontinuità, svela spazi di incompiuto e per questo diviene occasione di conflitto. Da gestire. Non necessariamente da neutralizzare»: A. MASTROMARINO, *Quando la Costituzione si fa memoria. Perché le piazze cilene chiedono una nuova Costituzione*, in *DPCEonline*, 1/2021, consultabile in <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1276>. Sul concetto di contro monumento *infra*.

La Costituzione diventa a un tempo oggetto esemplare e parametro di legittimità memoriale per definire cosa dire. Ma anche come dirlo.

Una volta deciso di entrare nell'arena memoriale e aver scelto cosa commemorare, resta da definire come farlo: ossia attraverso quale strumento e con quali canoni.

I pubblici poteri, infatti, in virtù della loro posizione per così dire privilegiata, dispongono di una vasta gamma di veicoli attraverso i quali avviare percorsi memoriali istituzionalizzati: leggi memoriali o di amnistia, toponomastica e onomastica, istituzione di musei e memoriali, programmi scolastici, siti, monumenti, targhe commemorative...: l'elenco è lungo e mai esaustivo, perché concorre ad arricchirlo il linguaggio con cui la società esprime il proprio patrimonio memoriale. Un linguaggio che cambia nel tempo per poter parlare ai cittadini e rispondere a nuove sfide sociali.

D'altra parte, è visibile a tutti come dalla fine della Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto a partire dalle riflessioni compiute dalla metà del secolo scorso con la teorizzazione del contro-monumento, si sia progressivamente trasformato il modo di fare memoria nello spazio pubblico.

Se per secoli quella statutaria è stata la forma prediletta dei regimi forti per celebrare personaggi ed eventi miliari con ciò autoglorificandosi dinnanzi ai sudditi, quanto meno a partire dagli orrori della Grande Guerra, le cose sembrano subire un cambiamento per poi trasformarsi definitivamente nella seconda metà del Novecento. Nel primo dopo guerra la rappresentazione figurativa riesce ancora a trovare una sua funzione comunicativa, ma le lapidi di nomi prive di ogni riferimento antropomorfo si fanno sempre più frequenti; lo stesso omaggio al milite ignoto si fa spesso silenzioso, minimalista, racchiuso in un altare, in un epitaffio, in un braciere.

A partire dal secondo dopo guerra anche questo orizzonte di senso è perduto e non sembra esserci spazio che per il mutismo. Astrattismo e simbolismo reale paiono essere divenuti l'unica via possibile per raccontare questa afasia²⁹, per fare memoria.

Nel timore che il «dolore reificato muoia esiliato nella pietra»³⁰ ossia che, detto altrimenti, la memoria collettiva, una volta istituzionalizzata, possa sottrarre alla coscienza individuale la riflessione sul passato, l'idea sottesa nella teoria del contro-monumento (successivamente assunto in tutte le forme del "fare memoria") è quella di porsi in contrasto con l'idea stessa della "memoria monumentale" creando i presupposti per una arena di memorie che coinvolge per forza di cose, puntando prima di tutto a suscitare una reazione nel cittadino³¹.

²⁹ Si vedano le riflessioni di R. KOSELLECK, *I monumenti: materia per una memoria collettiva?*, in *Discipline filosofiche*, XIII, 2, 2003, 9 ss.

³⁰ Così D. CALIMANI, *La memoria e il suo esilio*, Aa.Vv., *L'ombra lunga dell'esilio. Ebraismo e memoria*, La Giuntina, Firenze, 2002, 32

³¹ La teorizzazione del contro monumento si deve a Jochen Gerz e Esther Shalev Gerz, anche se è grazie alle parole del critico James Young che il fenomeno trova divulgazione: In *The Texture of Memory*, cit., 27, James Young ricordando il dibattito che accompagna la riflessione sulla pratica memoriale pubblica in Germania afferma che forse «la risposta più sconcertante alla questione dei memoriali tedeschi è proprio il sorgere dei "contro monumenti": spazi memoriali concepiti per sfidare le premesse stesse della loro esistenza. I loro autori sono gli eredi di una duplice eredità post-bellica: una profonda sfiducia per le forme monumentali e un profondo desiderio di distinguere la loro generazione da quella degli assassini attraverso la memoria».

Si tenta di scomporre la memoria collettiva intesa in senso tradizionale, non per distruggerla ma per garantirne una visione caleidoscopica, che presuppone la partecipazione del visitatore³². L'interazione con il pubblico rende vivo il momento commemorativo che si trasforma progressivamente in vero e proprio palcoscenico in cui le memorie effettivamente si incontrano, a volte collidono sino, eventualmente, a scontrarsi. Persino il monumento, esempio di staticità per antonomasia, acquista nella pratica memoriale una forza dinamica che lo rende adatto a divenire strumento di memoria istituzionalizzata anche quando i poteri pubblici debbano intervenire non a glorificare, ma a pacificare il passato, anche a costo di dover affrontare il dissenso aperto del pubblico.

Gli spazi memoriali per così dire di "ultima generazione" finiscono con il divenire attivatori di contese memoriali o perché concepiti sin dall'inizio a tal fine o perché, nei fatti, inevitabilmente destinati a risvegliare memorie divise, tutt'al più sopite, ma mai pacificate. La narrazione emblematica dei fatti, la simbologia richiamata dal punto di vista identitario, il ricordo delle vittime divengono arene in cui dallo scontro, se gestito con imparzialità e autorevolezza, può nascere una nuova piattaforma memoriale co-vissuta.

Lo scopo della memoria istituzionalizzata in un contesto di costituzionalismo democratico non può più essere quello della mera celebrazione di una "versione" di passato. Lo scopo diviene piuttosto quello di costruire una memoria inclusiva, che non significa condivisa: inclusiva perché capace di accogliere entro una medesima arena memoriale memorie anche divise, quelle contrastanti tra loro, ma anche quelle represses e dunque mai esplicitate³³. La memoria costruita "in pubblico" diviene così luogo della presenza, ma anche dell'assenza facendosi occasione di emersione per coloro che sono parte della storia, pur non avendo potuto contribuire alla sua scrittura³⁴.

Facendosi invito a partecipare, lo spazio memoriale istituzionalizzato interagisce con lo spettatore, fomentando una visione caleidoscopica perché incidentale: non ci sono invitati speciali. Tutti sono chiamati a costruire memoria, perché la proposta memoriale è universale, essendo pensata in termini ottativi, come un inciampo, appunto.

È questo contesto dialogico che legittima la costruzione di una memoria istituzionalizzata, al riparo da abusi, disposta ad accettare la natura plurale della memoria collettiva e la sua predisposizione a generare conflitti, a essere essa stessa luogo di conflitto.

4. Conclusioni inconcludenti

Non è lo Stato che "scrive" la memoria del proprio popolo quello legittimato a operare nei nostri contesti di democrazia costituzionale. Il modello è piuttosto quello dello Stato

³² Da qui l'idea di "monumento diffuso", che si affianca a quella di museo diffuso e che probabilmente nel lavoro di Deming Gunter, con le sue pietre d'inciampo, trova la massima espressione

³³ È possibile parlare in tal senso di una "memoria del silenzio" o di una "memoria dei fantasmi". È in quesato spazio del "non detto, ma mai dimenticato" che si muove J. MORENO ANDRÉS, nel suo lavoro *El duelo revelado. La vida social de las fotografías familiares de las víctimas del franquismo*, Consejo Superior de Investigaciones científicas, Madrid, 2018.

³⁴ Quanto si va dicendo può contribuire a gettare una nuova luce sui più o meno recenti atti di abbattimento delle statue negli spazi pubblici: A. MASTROMARINO, Ancora un'altra guerra delle statue, del 14 giugno 2020, reperibile in lacostituzione.info/index.php/2020/06/14/ancora-unaltra-guerra-delle-statue.

mediatore, chiamato a far emergere e poi gestire conflitti in ottica integrativa. E bisogna rilevare che questa prospettiva si fa vieppiù difficile in società sempre più plurali, in cui assistiamo al crollo di quelle grandi narrazioni collettive che per secoli hanno rappresentato il perno del processo di (ri)organizzazione della memoria collettiva.

Avremmo bisogno di uno Stato autorevole e sostenuto da legittimazione per far fronte a quest'idea ad alta intensità di politica memoriale. Ci confrontiamo invece con una cronica condizione di crisi: crisi dei partiti, erosione del ruolo delle formazioni sociali tradizionali di riferimento; progressivo rafforzamento dei poteri monocratici e dei circuiti intergovernativi a detrimento del ruolo delle assemblee parlamentari, da sempre luogo privilegiato del dialogo e del confronto; cattivo funzionamento dei sistemi di raccordo eletto-elettorato, sintomatico di una inadeguatezza del sistema ai caratteri di un corpo sociale che muta rapidamente.

La crescente incapacità dello Stato di affermarsi come luogo legittimo dell'espressione di tutti si fa sempre più evidente³⁵. Ciò non senza serie conseguenze sul piano della pratica memoriale istituzionalizzata.

L'idea di fondo, effettivamente, è che per immaginare nel presente un futuro, anche attraverso la pratica memoriale, devo conoscere quel presente, devo saperlo interpretare, devo poter prendere oggi delle decisioni che saranno in grado di plasmare il futuro.

Devo poter scegliere sapendo che le scelte che sto assumendo sono pensate nell'interesse comune, sono percepite come tali, sono riconosciute dai consociati non solo perché fondate sul potere pubblico, ma soprattutto perché godono di legittimità.

Per quanto riguarda l'attività memoriale istituzionalizzata, se non posso contare su questo orizzonte, allora ai poteri pubblici non resta che venir meno al loro ruolo di agente memoriale istituzionale oppure occupare la pratica memoriale attraverso atti di abuso che non faranno che accrescere la *vis* conflittuale del corpo sociale, dando luogo a una indigestione di memoria: ricordare tutto, commemorare tutto, conservare tutto così da non perdere nulla, ma anche, sul piano politico, al fine di non scontentare nessuno, di non perdere di popolarità fra gli elettori, di non generare malessere da esclusione, nel vano tentativo di non alimentare un contrasto ingestibile.

In questo contesto di ossessione memoriale, il rischio è che lo stesso senso genuino della memoria istituzionalizzata vada progressivamente perdendosi, che la funzione del fare memoria venga a tal punto contaminata da non essere più riconoscibile nell'attività dei pubblici poteri. Il timore, infatti, è che da una parte la pratica memoriale a livello istituzionale sia utilizzata a fini meramente elettorali, così da mantenere o conquistare la simpatia di un bacino elettorale, al di là di ogni profonda adesione valoriale, a prescindere da qualsivoglia progettualità identitaria collettiva per il futuro; dall'altra che sia a tal punto banalizzata da privarla di ogni funzione pedagogica rispetto all'imperativo del *never again* che rappresenta uno dei motori che animano, in teoria, l'intervento dello Stato nell'arena memoriale.

Non possono essere questi i presupposti per la costruzione di una memoria istituzionalizzata.

³⁵ Cfr. M. ORIOL et al., *Les variations de l'Identité. Études de l'évolution de l'identité culturelle des enfants d'émigrés portugaise en France et au Portugal*, Rapport final de l'ATP, CNRS 054, Nice, 1984.

È per questo che nel corso di queste pagine, si è voluto sottolineare come lo sguardo del diritto costituzionale sull'attività memoriale dello Stato possa rappresentare un nuovo punto di osservazione e un'occasione di orientamento e di analisi delle politiche messe in campo.

L'ottica costituzionale, infatti, ci invita a tenere in conto che se da una parte i pubblici poteri godono di discrezionalità politica nella selezione degli eventi e dei personaggi su cui fondare la memoria di un popolo, dall'altra bisogna ricordare che, proprio in quanto discrezionale (e non assoluta), alla facoltà di selezionare possono essere posti dei limiti, a salvaguardia di quei valori costituzionali cui i poteri costituiti sono sottoposti.

In questo senso la scelta degli oggetti-veicoli di memoria diventa importante quanto la selezione dei valori da celebrare.

Non basta, per esempio che l'evento da ricordare sia per così dire "collettivo". Per poter catalizzare una memoria dialogica, esso deve essere piuttosto "comune", ossia essere frutto di una elaborazione partecipata, anche se non necessariamente in forma cosciente.

In questo senso, per esempio, una biblioteca non costituisce di per sé spazio di memoria integrata; mentre può divenire oggetto esemplare di tutta la comunità un evento, una data, un personaggio, un luogo rispetto al quale la scuola o i media hanno avviato un processo di riflessione che lo ha convertito in singolarità memoriale³⁶. Così accade quando sono attivati alcuni nuclei affettivi e prelogici, quelli che Rouquette definisce "nexus", ossia concetti capaci di suscitare un'emozione, prima ancora che una riflessione. Essi, infatti, in quanto comuni a un gran numero di individui in una data società divengono suscettibili di trasformarsi, se debitamente incentivati, in base e punto di riferimento nella formulazione di giudizi e d'azione in ambito pubblico, giustificando e legittimando, dal punto di vista politico, gli uni e l'altra³⁷.

In termini concreti, ciò comporta che, inevitabilmente, una stessa singolarità memoriale potrebbe essere vissuta in termini assai diversi all'interno di una stessa comunità. Pur condividendo l'*oggetto*, i singoli potrebbero non connetterlo al medesimo *nexus*, ossia al medesimo supporto emozionale e ideale, rifacendosi per esempio gli uni all'idea di "libertà", gli altri a quella di "patria", pur richiamandosi al medesimo evento o personaggio storico. Ne consegue che i valori che attivano quel medesimo oggetto esemplare risulteranno diversi perché diverso è il nesso su cui si fondano: pur basandosi su un medesimo oggetto, le memorie della comunità non potrebbero essere ricondotte a una medesima memoria, anche se condividono il medesimo spazio memoriale.

Ecco perché, costruire una memoria collettiva presuppone, dunque, prima di tutto, tracciare relazioni di coerenza tra *nexus* e oggetti esemplari di memoria con un sistema di valori predeterminato. Una coerenza che non può che essere definita nel quadro costituzionale di un paese.

³⁶ Per quel che si va dicendo, appare di interesse riprendere le riflessioni di Diego Guzzi (*Oltre la Shoah. L'Europa tra riparazione del passato e costruzione di un futuro comune*, in *Storia del pensiero politico*, 1/2021, in particolare 125 ss.), che sottolinea l'importanza della cosiddetta "memoria negativa", considerando che «le memorie negative non servono solo a conservare il ricordo di una tragedia: possono rivestire almeno altre due funzioni ... In primo luogo, rappresentano un monito per il futuro ... Ma c'è un'altra funzione da considerare: la memoria negativa consente di riconoscere e ricordare le proprie responsabilità storiche».

³⁷ Si veda M.L. ROQUETTE, *Sur la connaissance des masses*, Grenoble, Presses Universitaire de Grenoble, 1994, 68 ss.

Ne consegue che nell' ambito della democrazia costituzionale potranno essere considerate ammissibili solo quelle pratiche memoriali connesse a oggetti esemplari simbolicamente connotati da valori e principi su cui si fonda il patto costituzionale del paese.

Ogni pratica memoriale di tipo istituzionale proprio per i fini pubblici cui è orientata, non può non essere sottoposta a un vaglio per così dire di "legittimità costituzionale" al pari di qualunque altra attività dei pubblici poteri. Al di là di ogni altra considerazione di ordine politico, scientifico, sociale, il messaggio veicolato dalla pratica memoriale e le sue modalità di espressione, infatti, devono essere coerenti con la Costituzione.

Non sfugge che le costituzioni sono carte che per loro natura appaiono in grado di registrare le continuità e le discontinuità di una comunità dal punto di vista storico³⁸, a volte facendosi esse stesse atto di testimonianza, a volte manifestando avversità rispetto a ciò che è stato. Siano esse pensate in senso programmatico o di bilancio, sono documenti che reagiscono sempre a eventi del passato in funzione del futuro. Esse, infatti, sorgono come reazione al passato, ma si pongono sempre in prospettiva futura dal momento che si propongono di forgiare un nuovo ordinamento pur non potendo prescindere dagli accadimenti che le hanno precedute e che ne rappresentano l'antefatto politico e ideologico³⁹. E' per la loro capacità a resistere alla tensione passato-futuro che le carte costituzionali (appartenenti al *genus* del costituzionalismo democratico) possono essere considerate parametro di validità della memoria pubblica istituzionalizzata⁴⁰ e strumento per intercettare possibili derive.

Esse tracciano un confine valoriale e avendo una pretesa performativa sull'intero sistema giuridico, ma anche su quello politico, finiscono con il pretendere che il percorso memoriale sia sottomesso alle regole della partecipazione plurale e obbligano i pubblici poteri a confrontarsi con i limiti che impone loro l'ordine costituito.

Come accade per ogni altra azione pubblica, pertanto, impongono che anche in ambito memoriale, lo sguardo del potere non possa essere distolto dai principi posti a fondamento dell'ordinamento; pretendono che quello memoriale sia un atto conforme a costituzione o detto diversamente costituzionalmente orientato, rinsaldando definitivamente il binomio Stato e memoria i cui legami sono ancora tutti da esplorare.

³⁸ J. LUTHER, *El derecho a la memoria como derecho cultural del hombre en democracia*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, n. 89, 2010, 50 e s

³⁹ K. L. SCHEPPELE, *A Constitution Between Past and Future*, *William & Mary Law Review*, 49(4), 2008, in part. 1380 ss.

⁴⁰ A. RUGGERI, *Appunti per uno studio su memoria e Costituzione*, in A. Ruggeri, "Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti, XIII, Studi dell'anno 2019, Torino, Giappichelli, 2020, 490.